

Domanda riconvenzionale: no all'obbligo di nuova mediazione

Cassazione civile, sentenza SS UU n. 3452 del 07.02.2024

Le sezioni unite sono state chiamate a enunciare il principio di diritto riguardo alla sottoponibilità o meno all'obbligo di mediazione (nei casi di obbligatorietà ex d. lgs. 28/2010) rispetto alla domanda riconvenzionale, quando la mediazione si è già svolta sulla domanda principale (evidentemente con esito negativo e con conseguente instaurazione del processo civile).

La Suprema Corte ha evidenziato il principio della ragionevole durata del processo e la finalità di economia processuale dell'istituto della mediazione: *se lo scopo è quello di "evitare il proliferare di cause iscritte innanzi all'organo giudiziario, imporre un successivo, o più successivi ad ogni ulteriore domanda proposta nel giudizio, tentativi obbligatori di conciliazione, nel contempo differendo la trattazione della causa per mesi ad ogni nuova domanda proposta in giudizio, è un effetto eccessivo non voluto dalla norma rispetto allo scopo deflattivo perseguito."*

E' stato, quindi, enunciato il seguente principio di diritto:

"La condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 d. lgs. N. 28 del 2010 sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di conciliazione, per l'intero corso del processo e laddove possibile."